

NORME PER L'EROGAZIONE DI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER DISSERVIZI NELL'AMBITO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI DISABILI.

Premessa

La Città di Torino, attraverso l'operato della Divisione Servizi Educativi, concorre, di concerto con altri soggetti pubblici e privati ad assicurare a tutte le bambine e i bambini l'esercizio del diritto allo studio, sia nell'ambito di quanto definito dalle norme di legge, sia attraverso servizi e progetti che rientrano nelle scelte strategiche dell'Amministrazione in relazione al contrasto alla dispersione scolastica. In questo quadro, la Divisione Servizi Educativi fornisce il servizio di trasporto da casa alle strutture scolastiche agli alunni disabili ai sensi della Legge 104/1992 e della legge regionale 28 Dicembre 2007, n. 28. Beneficiari sono gli alunni e le alunne e le persone disabili dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e nelle secondarie di primo grado del primo ciclo è di competenza del Comune, mentre nelle scuole secondarie di secondo grado è della Città Metropolitana, seppure erogato dal Comune. Inoltre, facendo seguito a quanto deliberato dalla Giunta Comunale, viene fornito gratuitamente anche il trasporto per garantire la possibilità agli alunni disabili di usufruire di specifiche attività terapeutiche nell'arco di orario di funzionamento della scuola.

Seguendo il dettato legislativo, il servizio di trasporto scolastico per le bambine e i bambini disabili costituisce un'opportunità per rendere effettivo il diritto allo studio di tutti i minori.

Esso si inserisce dunque a pieno titolo nelle politiche della Città in materia di inclusione scolastica che la Città ha definito anche tramite l'Accordo di programma comunale per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 15 del 14/04/2016. Il servizio è orientato a predisporre ed attuare per ogni beneficiario, progetti di vita personalizzati integrati, riabilitativi, di inclusione scolastica e di socializzazione.

La Città di Torino, considerato il diritto delle famiglie alla fruizione puntuale di questo fondamentale servizio, ritiene – nel caso si verificano disservizi nella sua esecuzione dovuti a cause imputabili alle Imprese erogatrici del servizio – di riconoscere alle stesse il rimborso delle spese sostenute per accompagnare o prelevare il proprio figlio/a a/da scuola.

Le modalità e le procedure per ottenere i rimborsi sono descritte qui di seguito.

Art. 1 – Risorse

La Città di Torino stanziava annualmente nel bilancio comunale una somma da utilizzarsi per rimborsare le famiglie che hanno subito un disservizio e hanno dovuto sostenere spese per poter accompagnare/prelevare il/la proprio/a figlio/a a/da scuola.

La Città impegna periodicamente tali somme per le successive erogazioni alle famiglie richiedenti il rimborso.

Tale fondo è alimentato in parte dagli introiti derivanti dall'applicazione di penalità alle Imprese erogatrici del servizio che non hanno ottemperato alle previsioni del capitolato di gara, producendo disservizi.

Art. 2– Condizioni per il rimborso

Durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per disabili possono verificarsi delle anomalie che si concretizzano in un ritardo del servizio (oltre 15 minuti di ritardo nel passaggio rispetto a quanto stabilito) o nella mancata erogazione del servizio (mancati passaggi) per cause imputabili alle Imprese erogatrici del servizio.

In tali casi la famiglia può provvedere autonomamente ad accompagnare o prelevare il/la proprio/a figlio/a a/da scuola e chiedere il rimborso delle spese sostenute per il servizio non fruito all'Amministrazione.

Art. 3 – Modalità del rimborso

Nel caso si verifichi un disservizio la famiglia può chiedere l'intervento di un taxi o di altro mezzo idoneo allo scopo oppure provvedere con auto propria ad accompagnare/prelevare lo/la studente a /da scuola.

L'utente in ogni caso dovrà essere accompagnato a scuola dal genitore o da suo delegato (come da domanda di accesso al servizio di trasporto).

Il rimborso potrà essere erogato su presentazione di ricevute o altra documentazione contabile attestante la spesa sostenuta, oppure nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sulla base di dichiarazione del tragitto percorso e chilometraggio e dichiarando marca, modello e data di immatricolazione del mezzo (ciò è necessario perché in questo caso viene applicato quanto previsto dalle tabelle ACI in materia di rimborsi chilometrici pubblicate annualmente in G.U.)

La famiglia chiede alla Città il rimborso nel seguente modo:

- 1) compila la consueta modulistica di segnalazione del disservizio che dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale;
- 2) compila la richiesta di rimborso con propri dati anagrafici e coordinate bancarie (codice IBAN) per l'accredito della somma (su modulo fornito dall'amministrazione comunale);
- 3) allega segnalazione disservizio;
- 4) allega dichiarazione dell'Istituzione Scolastica attestante la presenza dell'alunn* a scuola
- 5) allega la documentazione giustificativa della spesa sostenuta (es. ricevuta del taxi o di altro vettore; nel caso di utilizzo di mezzo proprio, ai fini dell'applicazione del rimborso chilometrico dovranno essere indicati marca e modello dell'auto utilizzata e anno di immatricolazione, nonché tragitto di percorrenza e n. chilometri effettuati

Art. 4 – Erogazione dei rimborsi

La Città, sulla base della documentazione pervenuta, verificato il diritto al rimborso, approva con atto dirigenziale e con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti a cui verranno erogate le dovute somme. Tali somme verranno corrisposte agli aventi diritto secondo le modalità richieste nella domanda di rimborso.

Art. 5 – Irrogazione penalità

In riferimento alle segnalazioni di disservizio presentate, l'Amministrazione nei modi e nei termini previsti dai documenti di gara, provvede alla dovuta contestazione all'Impresa che ha prodotto il disservizio.

Se la procedura si conclude con l'irrogazione di una penalità, la somma corrispondente verrà introitata su apposito capitolo del bilancio comunale.